

Ordinanza che promuove l'innovazione, la collaborazione e lo sviluppo delle conoscenze nel turismo

del 30 novembre 2011

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 10 della legge federale del 30 settembre 2011¹ che promuove l'innovazione, la collaborazione e lo sviluppo delle conoscenze nel turismo,
ordina:

Art. 1 Principio

Beneficiano in modo prioritario dell'aiuto finanziario i progetti che, orientati all'innovazione, basati sulla cooperazione e sullo sviluppo delle conoscenze, accelerano l'adattamento delle strutture nel turismo svizzero alle condizioni del mercato mondiale.

Art. 2 Condizioni

¹ I progetti rafforzano la competitività se servono a:

- a. sviluppare o introdurre nuovi prodotti e canali di distribuzione;
- b. migliorare la qualità delle prestazioni;
- c. creare strutture competitive; o
- d. migliorare la formazione e il perfezionamento.

² I progetti devono contribuire allo sviluppo sostenibile del turismo svizzero, in particolare al miglioramento dell'efficienza delle risorse, e rispettare le norme ambientali vigenti in Svizzera. I progetti che hanno effetti dannosi per l'ambiente non beneficiano dell'aiuto finanziario.

³ I progetti devono creare posti di lavoro, aumentarne l'attrattiva o garantire a lungo termine la sicurezza dei posti di lavoro a rischio.

RS 935.221

¹ RS 935.22; RU 2012 ...

Art. 3 Pianificazione e realizzazione interaziendale

I progetti sono considerati pianificati e realizzati a livello interaziendale se:

- a. vi collaborano almeno due imprese di diverse classi di attività economica ai sensi della nomenclatura generale delle attività economiche² o un numero superiore di imprese della stessa classe di attività economica; e
- b. le relazioni d'affari eccedono l'usuale e ricorrente rapporto cliente-fornitore.

Art. 4 Progetti modello

¹ I progetti modello, oltre a soddisfare le condizioni di cui all'articolo 2 e 3, devono:

- a. fungere da esempio per tutta la Svizzera;
- b. essere conformi alle direttive e alle strategie cantonali in materia di politica del turismo.

² La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) può indicare i temi prioritari per il turismo svizzero, tenendo conto delle esigenze e degli interessi dei Cantoni e delle organizzazioni turistiche nazionali.

Art. 5 Domanda di aiuto finanziario

¹ La domanda di aiuto finanziario dev'essere presentata alla SECO in tre copie.

² La domanda deve contenere:

- a. il nome, la professione e l'indirizzo del richiedente o la ragione sociale e la sede dell'impresa richiedente;
- b. una descrizione completa del progetto;
- c. la prova dell'utilità economica del progetto;
- d. una pianificazione pluriennale di profitti e perdite;
- e. un elenco dettagliato dei costi;
- f. la prova dei mezzi propri e dei crediti garantiti;
- g. la prova del contributo del progetto allo sviluppo sostenibile del turismo svizzero, in particolare al miglioramento dell'efficienza delle risorse;
- h. la prova della sostenibilità ambientale del progetto;
- i. la prova del carattere interaziendale della pianificazione e della realizzazione del progetto;
- j. uno schema dell'organizzazione del progetto con la designazione delle competenze e delle responsabilità;
- k. informazioni relative all'inizio e alla conclusione del progetto;

² La nomenclatura generale delle attività economiche (NOGA 2008) può essere consultata nel sito Internet dell'Ufficio federale di statistica all'indirizzo www.bfs.admin.ch.

1. nel caso di progetti modello la prova dell'adempimento delle condizioni di cui all'articolo 4.

³ La SECO può richiedere altra documentazione.

Art. 6 Costi computabili

Sono computabili soltanto i costi direttamente riconducibili all'innovazione, alla cooperazione o allo sviluppo delle conoscenze.

Art. 7 Scambio di informazioni

Per lo scambio di informazioni può essere impiegato al massimo il 15 per cento del credito d'impegno.

Art. 8 Modalità di pagamento

Il primo versamento ha luogo al momento dell'inizio del progetto e l'ultimo dopo la consegna del rapporto finale completo e del conteggio finale.

Art. 9 Rapporto, conteggio e termine di conservazione

¹ I beneficiari dell'aiuto, una volta conclusi i lavori, devono presentare alla SECO:

- a. un rapporto finale sull'adempimento delle condizioni di cui all'articolo 3 della legge federale del 30 settembre 2011 che promuove l'innovazione, la collaborazione e lo sviluppo delle conoscenze nel turismo;
- b. un conteggio finale dettagliato.

² I beneficiari devono conservare, per eventuali controlli da parte delle autorità federali, tutti i documenti contabili unitamente ai documenti giustificativi originali, per cinque anni a partire dalla data di presentazione del conteggio finale.

Art. 10 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 15 ottobre 2003³ concernente la promozione dell'innovazione e della collaborazione nel turismo è abrogata.

Art. 11 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2012.

30 novembre 2011 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

³ RU 2003 3749

